



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

ORIGINALE COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Data 23/03/2021

N. 29

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE MERCANTILE - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitre** del mese di **Marzo** alle ore **13.00**

nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori:

Progr.	ASSESSORI	CARI CA	Presente
1	AVV. TIZIANA MAGNACCA	SINDACO	SI
2	LIPPIS GIANCARLO	Vice Sindaco- Assessore	NO
3	TONY FAGA	Assessore	SI
4	MARCELLO TONINO	Assessore	SI
5	RASPA FABIO	Assessore	SI
6	TRAVAGLINI MARIA	Assessore	SI

Presenti **5**

Assenti **1**

e con l'assistenza e partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT. ALDO D'AMBROSIO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

«Oggetto»

VISTO l'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale dispone: “ *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.*

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n.160 Il quale dispone “*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.*

- l'art. 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2019, n.160 Il quale dispone” *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.*

DATO ATTO che ai sensi dell'art.1, comma 819, della Legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio, o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aeree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.1 comma 817 della legge 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercantile è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 42 del 30.12.2020, con la quale è stato istituito ed approvato il regolamento per la disciplina canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercantile;

RICHIAMATO inoltre l'art.1 comma 846 della legge n.160/2019 a mente del quale” *Gli Enti possono, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità, di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.”*

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2020 il servizio accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed

«Oggetto»

aree pubbliche risultava affidato in concessione alla Soc. Andreani Tributi srl , con sede a Macerata, Via Cluentina n. 33D , Codice Fiscale 00247720691 e P.Iva 01412920439 come da determinazione di aggiudicazione Servizio Tributi nr.62/1908 del 22/11/2018 -cod. CIG: 759927936° - della durata di cinque anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto, in virtù della quale è stato stipulato il contratto rep.nr. 5121/2019 con decorrenza dal 1/08/2019;

CONSIDERATO, altresì che all'art.4 "Disposizioni Generali " del Capitolato Speciale della gara veniva riportato quanto segue: *"Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente capitolato, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali e/o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata"*.

RITENUTO di confermare l'affidamento in concessione della gestione relativa al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone mercantile, fino alla scadenza del relativo contratto prevista per il 01.08.2024, alla Società Andreani Tributi srl dando mandato al responsabile del Servizio tributi di provvedere ai conseguenti adempimenti;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;

PRESO ATTO che con riferimento alla classificazione dei Comuni prevista all'art.1, commi 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di San Salvo, con una popolazione oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti vede l'applicazione di:

- una tariffa standard annuale: € 40,00/mq.
- una tariffa standard giornaliera: € 0,70/mq.

RITENUTO di determinare le tariffe delle diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare complessivamente il prelievo rispetto alle attuali tariffe e ai canoni dei tributi soppressi;

PRESA VISIONE dell'articolato tariffario da applicare con decorrenza 1 gennaio 2021, come risultante dagli allegati a)b)c), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le tariffe relative all' applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria, diritti pubbliche affissioni e canone mercantile;

RIBADITO che il gettito calcolato in via presuntiva sulle base delle tariffe proposte, assicura complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi;

CONSIDERATO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni, pertanto, vengono stabilite le tariffe di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

«Oggetto»

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.
- il comma 3-bis dell'art.106 della L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. che ha n. 34/2020 (decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con il quale si è previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre.
- il D.M. Interno 13 gennaio 2021 che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 degli enti locali;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 e il documento unico di Programmazione, in corso di redazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, le tariffe per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercantile come da prospetti a), b), e c) allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

«Oggetto»

3. di dare atto che, ai sensi dell'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art.27, comma 8, della Legge n.448/2001 (Finanziaria 2002), le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1 Gennaio 2021;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della Legge 160/2019, che le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercantile, come sopra determinate, assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi;
5. di confermare l'affidamento in concessione della gestione relativa al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone mercantile, fino alla scadenza del relativo contratto, alla Società Andreani Tributi srl dando mandato al responsabile del Servizio tributi di provvedere ai conseguenti adempimenti;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 41**

Ufficio Proponente: **Ufficio: tarsu - tosap**

Oggetto: **CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE MERCANTALE - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio: tarsu - tosap)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2021

Il Responsabile di Settore
Rag.a Angiolina Colameo

Parere Contabile

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Nicola DI NARDO

IL SINDACO
(AVV. TIZIANA MAGNACCA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

[X] ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

[X] ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000.

San Salvo, lì 23/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Tiziana Magnacca;1;13650092
Aldo D'Ambrosio;2;18231440

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Salvo li «26 MARZO 2021»

IL SEGRETARIO GENERALE
(«DOOT. ALDO D'AMBROSIO»)